

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato

LEGGE REGIONALE 09/05/1988, N. 027

Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

da Art. 1 ad Art. 18

CAPO I

Ambito di applicazione

Art. 1

CAPO II

Controllo sull' osservanza delle norme sismiche

da Art. 2 ad Art. 7

CAPO III

Disposizioni in materia urbanistica

da Art. 8 ad Art. 11

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

da Art. 12 ad Art. 16

CAPO V

Norme finanziarie

da Art. 17 ad Art. 18

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 114, comma 1, L.R. 50/1990
2. Articolo 9 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L.R. 15/1992
3. Articolo 12 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 15/1992
4. Articolo 14 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L.R. 15/1992
5. Integrata la disciplina da art. 54, comma 2, L.R. 14/2002
6. Articolo 3 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L.R. 15/2004

CAPO III

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 9

Deroghe

1. All' interno delle aree comprese nei piani particolareggiati delle zone omogenee A, in deroga alle prescrizioni della minima distanza fra il contorno dell' edificio ed il ciglio opposto della strada, di cui al punto C3 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986, si osservano le stesse disposizioni contenute nell' articolo 2 della legge regionale 16

gennaio 1978, n. 1 applicabili per le aree interne alla delimitazione di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 1 del 1978.

2. La concessione di deroghe all' osservanza delle altre norme contenute nel citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, ai sensi dell' articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale, quando sussistono ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l' osservanza, dovute all' esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

3. Le delimitazioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1, sono assunte con deliberazione del Consiglio comunale con l' osservanza delle procedure di cui all' articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 52.

Note:

[1.](#) Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L.R. 15/1992

Art. 9 bis

Contenuti geologici necessari al processo
di formazione degli strumenti urbanistici

1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio, anche in funzione dei relativi rischi, ivi compreso quello sismico per i Comuni situati in zona sismica, viene effettuato attraverso la formulazione degli elaborati di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, deve essere redatta un' apposita relazione geologica che evidenzi in particolare la compatibilita' fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare la possibilita' di abbassare il pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia ritenuta accettabile. Alla suddetta relazione deve essere allegata una idonea cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo e la destinazione ammissibile delle aree.

3. La relazione e gli allegati, costituenti lo studio di cui al comma 1, fanno parte integrante degli elaborati dello strumento urbanistico di cui al comma 5 dell' articolo 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e devono essere sottoscritti da tecnici laureati abilitati, ciascuno per la parte di propria competenza.

4. Lo studio di cui al comma 1 e' richiesto per:

a) i nuovi strumenti urbanistici generali;

b) le varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del parere geologico di cui agli articoli 10 e 11 o della verifica di cui all' articolo 12;

c) le varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali;

d) gli strumenti urbanistici attuativi di strumenti generali sprovvisti del predetto parere o per i quali esso sia stato espresso con riserve ovvero della verifica di cui all' articolo 12.

Note:

[1.](#) Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L.R. 15/1992

CAPO III

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 10

Parere geologico

1. Il parere di cui all' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla compatibilita' fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, e' reso dal Servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell' ambiente, sulla base dello studio di cui all' articolo 9 bis, limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell' articolo stesso.
2. Il parere suddetto deve essere chiesto dalle Amministrazioni comunali precedentemente alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici e viene emesso dall' ufficio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa allo strumento urbanistico stesso.
3. Qualora gli elaborati geologici presentati non contengano gli elementi conoscitivi necessari, viene richiesta - entro trenta giorni dalla data del ricevimento - al Comune interessato una relazione integrativa.
4. In tale caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 decorre dalla data di ricevimento dell' ulteriore documentazione.
- 4 bis. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico, devono essere recepiti in sede di adozione del relativo strumento urbanistico.
- 4 ter. Per gli strumenti urbanistici non rientranti nelle ipotesi di cui al comma 4 dell' articolo 9 bis, il parere predetto e' sostituito da apposita asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del progetto del piano.

Note:

1. Sostituito il comma 1 da art. 4, comma 1, L.R. 15/1992
2. Aggiunto il comma 4 bis da art. 4, comma 2, L.R. 15/1992
3. Aggiunto il comma 4 ter da art. 4, comma 2, L.R. 15/1992

Art. 11

Parere geologico per i Comuni
situati al di fuori delle zone sismiche

1. Per i Comuni situati al di fuori delle zone dichiarate sismiche, la compatibilita' fra le previsioni degli strumenti urbanistici ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio e' soggetta ad apposito parere espresso dal Servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell' ambiente, sulla base dello studio di cui all' articolo 9 bis, limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell' articolo stesso.
2. Per i casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 4 bis e 4 ter dell' articolo 10.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L.R. 15/1992

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. I Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono tenuti a verificare la compatibilita' delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio. Nei casi in cui la predetta compatibilita' non sussista, i Comuni devono adeguare lo strumento urbanistico vigente.
- 2.

(ABROGATO)

3. Le Commissioni tecniche di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, vengono rinnovate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

4. In via di interpretazione autentica degli ultimi due commi dell' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, si intendono componenti le commissioni anche gli studiosi od esperti invitati ai sensi dell' ottavo comma del medesimo articolo 5.

Note:

1. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L.R. 15/1992

2. Sostituito il comma 1 da art. 1, comma 1, L.R. 8/1994

3. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3, L.R. 8/1994

4. Abrogato il comma 2 da art. 1, comma 2, L.R. 8/1994

Art. 12 bis

Verifica degli strumenti urbanistici vigenti

1. La verifica della compatibilita' delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio, da formularsi ai sensi dell' articolo 12 e' effettuata con delibera del Consiglio comunale sulla base di idoneo studio sottoscritto da tecnici laureati abilitati. Copia della delibera consiliare deve essere trasmessa alla Direzione regionale dell' ambiente.

2. L'adozione di eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente necessarie ai fini dell'adeguamento segue la procedura prevista dall'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ovvero dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19. In tal caso si prescinde dal parere geologico di cui all'articolo 11.

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L.R. 15/1992

2. Sostituito il comma 2 da art. 2, comma 1, L.R. 8/1994

3. Abrogato il comma 3 da art. 2, comma 2, L.R. 8/1994

4. Abrogato il comma 4 da art. 2, comma 2, L.R. 8/1994

5. Integrata la disciplina da art. 3 L.R. 8/1994

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

Documentazione

1. Ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria omogeneita' formale, atta ad agevolare i controlli anche in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sono emanate prescrizioni tendenti ad uniformare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei previsti controlli e verifiche.

Art. 14

Valutazione dei rischi geologico e sismico

1. Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione dei rischi geologico e sismico del territorio regionale, anche in collegamento con analoghe iniziative delle altre Regioni, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a provvedere:

a) alle spese per la realizzazione e gestione della rete di controllo sismico del territorio regionale;

b) all' esecuzione di studi, indagini, nonché all' acquisto di strumentazioni atte all' acquisizione di elementi utili per una migliore conoscenza nei riguardi dei rischi geologico e sismico.

2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, di competenza della Direzione regionale della protezione civile l' Amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei all' Amministrazione stessa ed, in particolare, dell' Osservatorio geofisico sperimentale, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, di competenza della Direzione regionale dell' ambiente l' Amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei all' Amministrazione stessa, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 8, comma 1, L.R. 15/1992

2. Aggiunte parole al comma 3 da art. 8, comma 2, L.R. 15/1992

Art. 14 bis

Cartografia geologico - tecnica

1. Nell' ambito dell' attività di studio ed indagine di cui all' articolo 14, l' Amministrazione regionale promuove ogni iniziativa al fine di migliorare le conoscenze della situazione geologica del proprio territorio, fatte salve le competenze dello Stato in materia.

2. A tale scopo l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, anche mediante l' affidamento di speciali incarichi ad Enti od Istituti specializzati, alla redazione della cartografia geologico - tecnica e geologico - formazionale del proprio territorio, con l' osservanza delle norme dello Stato che disciplinano la materia.

3. La cartografia geologica viene redatta con riferimento alla carta tecnica informatizzata in elaborazione presso il Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene utilizzata come supporto alla mappa dei rischi predisposta dalla Direzione regionale della protezione civile ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3 bis. In considerazione della necessità di provvedere alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale, a scopi sia scientifici, sia divulgativi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con enti di ricerca pubblici convenzioni finalizzate alla predisposizione e pubblicazione di tali elaborati.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L.R. 15/1992

2. Aggiunto il comma 3 bis da art. 5, comma 83, L.R. 1/2003